



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

Dipartimento di Giurisprudenza



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

ordineavvocatigenova.it

CONVENZIONE

tra

Ordine degli Avvocati di Genova, con sede in Genova, Piazza Portoria 1, C:F 80030990107, in persona del Presidente Alessandro Vaccaro

e

Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, nella persona del Direttore Paolo Pisa (eventuali CF e P IVA Università), su delega del Rettore Prof. Paolo Comanducci, avente ad oggetto lo

ANTICIPO DI UN SEMESTRE DEL TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE IN CONCOMITANZA CON L'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

- visti gli art. 40 e 41 della L. 31.12.2012 n. 247;
- visto il Decreto del Ministro della Giustizia del 17.3.2016 n.70;
- vista la Convenzione quadro stipulata dal Consiglio Nazionale Forense con la Conferenza dei Presidi e dei Direttori delle Facoltà e dei Dipartimenti di Giurisprudenza il 24 febbraio 2017
- visto il regolamento della pratica forense approvato dal Consiglio dell'Ordine di Genova con delibera 5/11/2015

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Oggetto

La presente Convenzione disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense nell'ultimo anno del corso di Laurea LMG-01 delle Lauree magistrali in Giurisprudenza e le modalità di svolgimento di tale semestre.

Art. 2

Definizioni

Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione quadro si intende per:

- "legge": la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);*
- "regolamento": il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);*

- c) "Consiglio dell'Ordine": il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di GENOVA;
- d) "tirocinio": il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- e) "corso di laurea": il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
- f) "Università": Università degli Studi di Genova presso la quale è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
- g) "CFU": crediti formativi universitari.

Art. 3

Anticipazione di un semestre di tirocinio

Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente:

- a) iscritto all'ultimo anno del corso di Laurea LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova,
- b) in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea
- c) che abbia già ottenuto il riconoscimento dei crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Ai fini del riconoscimento del periodo di tirocinio anticipato lo studente deve comunque laurearsi entro sei mesi dal termine del tirocinio stesso (salvo quanto disposto dal successivo art. 5c.7).

Art. 4

Domanda di anticipazione

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata:
 - a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d. P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:
 - di cui all'articolo 3 della presente convenzione;
 - di cui all'articolo 17 comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) della legge;
 - b) dall'indicazione del nominativo del professionista iscritto presso l'Albo Avvocati di Genova presso il quale si svolgerà il tirocinio.
 - c) dalla dichiarazione di impegno ed accettazione da parte dello stesso Avvocato.
2. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della legge.
3. L'Università si impegna a verificare ed a comunicare l'effettiva presenza dei requisiti di cui al punto 1 lett. a) a semplice richiesta dell'Ordine.

Art. 5

Svolgimento del semestre anticipato di tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana.



2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il coinvolgimento del tirocinante nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
4. Il tirocinante deve assistere durante il semestre ad **almeno venti udienze**, con esclusione di quelle di mero rinvio, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del regolamento.
5. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.
6. Ai fini del riconoscimento del periodo di tirocinio anticipato lo studente **deve laurearsi entro il termine di sei mesi dal termine del tirocinio stesso**. Superato tale termine, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti ed il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
7. Lo studente che non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza nel termine di cui al punto precedente dovrà proseguire nel tirocinio e dovrà comunque conseguire il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, salva la possibilità di richiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi. Superati tali termini sarà cancellato dal registro praticanti ed il periodo di tirocinio anticipato compiuto rimarrà privo di effetti. Comunque il periodo di tirocinio anticipato compiuto non potrà essere considerato per più di sei mesi ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.
8. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni da detto conseguimento, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
9. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
10. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Art. 6

Libretto della pratica e relazione finale

1. Il tirocinante (con le modalità ed effetti di cui alle disposizioni di cui al regolamento della pratica deliberato dal Consiglio in data 5/11/2015) dovrà tenere e compilare il libretto della pratica compilandolo con l'indicazione:
 - a) delle udienze cui ha assistito e che dovranno essere in numero non inferiore a 20 per l'intero semestre, distribuite in maniera omogenea e non più di due a giornata,
 - b) di almeno 5 atti processuali o attività stragiudiziali alla cui predisposizione e/o redazione abbia effettivamente collaborato,
 - c) di almeno 5 questioni giuridiche alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.Entro il termine di 30 giorni dal termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige e deposita presso il Consiglio, unitamente al libretto della pratica debitamente compilato, una relazione finale dettagliata sulle attività svolte. Libretto e relazione dovranno essere sottoscritti dal tirocinante e dal Dominus con attestazione della veridicità delle annotazioni e del loro contenuto.
2. Nell'ipotesi di cui all'art.5 c.7 gli obblighi e le disposizioni relative alla tenuta e compilazione del libretto, ivi comprese la frequentazione dello studio, la

partecipazione alle udienze, l'indicazione degli atti processuali e della questioni giuridiche trattate e la relazione semestrale, dovranno applicarsi anche ad ogni eventuale ulteriore semestre o parte di semestre successivo al primo.

3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge.


Art. 7 **Durata**

La presente convenzione ha una durata di anni uno.

Genova,

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Il Presidente
Avv. Alessandro Vaccaro



Università di Genova
Dip. Giurisprudenza

Il Direttore
Prof. Paolo Pisa

